

N. R.G. 2017/8336



TRIBUNALE di MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **8336/2017** promosso da:

NOVA KASA SRL, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASCALE MARCO,

RICORRENTE

contro

ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ, elettivamente domiciliato presso il difensore dall'avv. BEIA ENRICO (BEINRC67B18G388Y) VIA RONCALLI, 8 27029 VIGEVANO;

ANGELO ETTONTI, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DIACONO 6 27100 PAVIA, rappresentato e difeso dall'avv. CANTARELLA MASSIMILIANO,

URCIUOLI OLINDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MATTACE RASO LUCA (MTTLCU69H06H501H) VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANO;
PENNISI LUCA (PNNLCU76C21G062Q) VIA CARDUCCI 22 20122 MILANO,

RESISTENTI

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2017 ha emesso la seguente

ORDINANZA

La parte Nova Kasa srl ha chiesto ai sensi dell'art. 669 *duodecies* cpc la nomina del custode delle quote di Immobiliare Agricola Ticino srl di proprietà di Isabel Cristina Rodriguez, assoggettate a vincolo di sequestro conservativo fino alla concorrenza di un milione di lire, in forza dell'ordinanza cautelare emessa in data 28 maggio 2017.

Instauratosi il contraddittorio, la resistente sig. Rodriguez ha eccepito:

→ l'inefficacia del sequestro poiché la parte ricorrente avrebbe illegittimamente eseguito un pignoramento sulle quote, anziché un mero sequestro conservativo;

- l'inefficacia del sequestro anche riguardo ai beni mobili (veicoli) per la medesima ragione;
- in subordine l'attuazione del sequestro non sull'intera quota posseduta, di valore esorbitante rispetto all'ammontare massimo della cautela concessa, ma solo su una frazione di valore corrispondente al vincolo accordato, ossia su una quota pari al 7,645% del capitale sociale;
- la liberazione dei veicoli dal vincolo, per superfluità dovuta all'elevato valore della quota societaria;
- la determinazione dei poteri del custode, e gli indirizzi generali da seguire nella gestione della partecipazione societaria sottoposta a sequestro;
- l'imposizione di una cauzione a Nova Kasa srl, ai sensi dell'art. 669undecies cpc, per l'eventuale risarcimento dei danni nella misura ritenuta giusta.

All'udienza del 12 settembre 2017 il procuratore della ricorrente ha contestato il contenuto della memoria difensiva e le conclusioni della relazione peritale. Entrambe le parti, esaurita la discussione, hanno insistito nelle rispettive richieste.

Reputa il Giudice designato che **il sequestro conservativo non può dirsi inefficace.**

In proposito è sufficiente osservare che il sequestro conservativo delle quote va eseguito secondo le disposizioni di cui all'art. 2471bis cc, nelle forme prescritte per il pignoramento a mente dell'art. 678 cpc.

Ebbene, benché in alcune parti dell'atto notificato alla sig. Rodriguez siano contenuti avvisi ed espressioni che evocano il pignoramento quale atto della procedura di espropriazione forzata, va d'altra parte messo in evidenza che la destinataria della notifica, alla luce di una valutazione complessiva secondo interpretazione di buona fede, non poteva nutrire dubbi sulla natura del vincolo che Nova Kasa srl, con quell'atto, andava a costituire.

Deve ritenersi, infatti, che

- lo specifico riferimento al provvedimento cautelare emesso a seguito del procedimento d'urgenza a cui la stessa sig. Rodriguez ha partecipato,
- l'allegazione del provvedimento cautelare in parola,
- nonché l'omessa notifica di un titolo esecutivo con relativo precetto,



rappresentano circostanze idonee a rendere evidente che l'atto andava ad apporre un vincolo cautelare, e non certo a dare impulso a una procedura esecutiva di espropriazione forzata.

Non può dunque essere dichiarata l'inefficacia del sequestro.

In subordine la sig. Rodriguez chiede la 'concentrazione' e **riduzione del sequestro** evidentemente in applicazione degli artt. 496 e 676 cpc.

La richiesta può essere accolta, dovendosi riconoscere la possibilità di divisione della quota.

La dottrina più avveduta ha correttamente evidenziato che, pure in mancanza della riproduzione – nel nuovo ordinamento societario – della disposizione contenuta nel vecchio testo dell'art. 2482 cc¹, non possa dubitarsi della divisibilità della quota di srl, e ciò sulla base di svariati e convincenti argomenti.:

⇒ La divisibilità della quota di s.r.l., ancorché non automatica in caso di successione ereditaria, appare naturale e deriva dai principi generali naturali, salvo diversa previsione statutaria, sicché la mancata riproduzione di una regola come quella di cui al ricordato previgente art. 2482 cc non pare fondare il venir meno della regola della divisibilità, ma piuttosto ad affermare la superfluità di una previsione *ad hoc*.

⇒ Il legislatore della riforma ha rimosso uno degli ostacoli pratici alla divisibilità, non essendo più previsto che le quote di srl debbano essere di ammontare di un euro o multiple di esso.

⇒ La rispondenza della regola della naturale divisibilità della quota alle esigenze della realtà economica, poiché l'indivisibilità comporterebbe, senza spiegazione ragionevole, il divieto di vendita frazionata della partecipazione;

⇒ In senso dirimente, l'esistenza di precisi indici normativi in tal senso, ravvisabili:

≈ nelle disposizioni degli artt. 2466 e 2473 cc, poiché in entrambi i casi² l'ordinamento considera la quota perfettamente divisibile, e ne prevede l'attribuzione agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;

¹ secondo cui, testualmente "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione per causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2474..."", disposizione, quella dell'ultimo inciso riportato, che prescriveva il multiplo di mille lire.

² l'uno relativo alla mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto, l'altro concernente la liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente.

≈ nella regola *ex art.* 2352 cc in tema di spa, richiamata per le srl dall'art. 2471*bis* cc, in forza della quale nel caso di aumento del capitale a titolo oneroso in presenza di quote gravate da sequestro, il vincolo non si estende alle quote di nuova emissione; in tal caso la partecipazione di cui è titolare il debitore (o destinatario del sequestro) può, una volta conclusa l'operazione di aumento, esser solo parzialmente gravata dal vincolo dopo l'esecuzione dell'operazione di aumento; si realizzerebbe così una sorta di divisione legale della quota, in cui una partecipazione unitaria risulta per una parte soggetta al vincolo³ mentre l'altra, coincidente con la porzione accresciuta a seguito dell'aumento a pagamento, ne rimarrebbe libera.

Ciò premesso, e ritenuta in astratto la divisibilità della quota di srl, deve osservarsi che il valore della quota posseduta dalla sig. Rodriguez in Immobiliare Agricola pare effettivamente di valore sproporzionato per eccesso rispetto all'ammontare del sequestro accordato, ragion per cui si deve procedere alla riduzione, ossia alla concentrazione del vincolo su una porzione inferiore del capitale sociale.

La parte resistente ha depositato una perizia da cui si dovrebbe ricavare che la porzione di capitale sociale del valore di un milione di euro⁴ corrisponde alla percentuale del 7,645%.

La parte Nova Kasa srl, a seguito del deposito della memoria difensiva, in sede di contraddittorio, all'udienza del 12 settembre 2017, si è limitata ad una contestazione generica delle valutazioni del perito di parte, così implicitamente rilevando che esse non paiono viziate da incongruenze logiche o errori di fatto, tanto da poter essere poste a base della decisione a cognizione sommaria tipica della fase di attuazione del provvedimento.

Il sequestro sulla quota della parte Rodriguez va dunque ridotto e limitato alla percentuale di capitale sociale del 7,645%, come richiesto.

Vanno conseguentemente liberati dal vincolo, perché ultroneo, tutti gli altri beni mobili su cui il provvedimento cautelare è stato eseguito.

La parte resistente ha inoltre domandato che venga imposta una **cauzione** a carico della parte sequestrante ai sensi dell'art. 669*undecies* cpc.

³ a cui consegue l'attribuzione di alcuni diritti sociali al soggetto designato ad esercitarli.

⁴ somma per cui è stata accordata la cautela.



Visto l'art. 669undecies cpc, secondo il quale “con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni”, la domanda, astrattamente scrutinabile quale domanda di modifica del provvedimento emesso, sembra inammissibile posto che:

- ~ la modifica va proposta nell'ambito del giudizio di merito;
- ~ la modifica comunque potrebbe fondarsi solo su circostanze nuove, o prima non conosciute, purché la parte richiedente dia dimostrazione, nel secondo caso, del momento in cui ne è venuta a conoscenza; nessuna allegazione sul tale punto ha compiuto la parte richiedente.

La domanda di fissazione della cauzione va dunque dichiarata **inammissibile**.

Va accolta la domanda della parte sequestrante volta ad ottenere la designazione di un custode, tenuto conto, in sintonia con la giurisprudenza dell'ufficio⁵, che il sequestro conservativo è stato eseguito su quote di srl, rispetto alle quali - ai sensi degli artt. 2352 e 2471bis cc - il diritto di voto e gli altri “diritti amministrativi” devono essere esercitati dal custode, la cui nomina è quindi necessaria *ex lege*.

Secondo il principio generale ex art. 669duodecies cpc la competenza alla nomina del custode, secondo la preferibile interpretazione, va individuata in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro.

Non paiono al riguardo applicabili le norme ex artt. 520 e 559 cpc (che individuano rispettivamente nell'ufficiale giudiziario procedente e nel giudice dell'esecuzione il soggetto competente alla nomina del custode per l'ipotesi di pignoramento mobiliare e di pignoramento immobiliare). La prima delle norme ora ricordate è infatti riferita a custode da nominarsi per la mera “conservazione” materiale dei beni mobili oggetto di pignoramento. L'altra disposizione presuppone invece una procedura esecutiva in corso, non configurabile nell'ipotesi di sequestro conservativo, la cui attuazione, pur avvenendo, come detto, nelle forme previste per il pignoramento, non comporta il compimento di atti di esecuzione forzata in senso proprio⁶.

⁵ Trib. Milano, 9 gennaio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it sub art. 671 cpc.

⁶ cfr. in tal senso ad es. Cass. 12.12.2003 n.19101.

Ritiene il Tribunale che i poteri del custode vadano circoscritti a quelli di legge, da esercitarsi sentiti l'intestatario e la sequestrante, e tenuto conto dell'interesse sociale.

P.Q.M.

visti gli artt. 669decies e 669duodecies cpc,

respinge la richiesta di declaratoria d'inefficacia del sequestro conservativo;

riduce il vincolo del sequestro alla frazione corrispondente al 7,645% del capitale sociale di Immobiliare Agricola Ticino srl, sulla quota di proprietà di Isabel Cristina Rodriguez, liberato dal vincolo ogni altro bene su cui il sequestro è stato attuato;

dichiara inammissibile la fissazione della cauzione a carico di Nova Kasa srl;

nomina custode, con diritto al compenso, delle partecipazioni nella Immobiliare Agricola Ticino srl, di proprietà di Isabel Cristina Rodriguez, limitatamente alla percentuale del 7,645% del capitale sociale, l'avv. Fabrizio Pellegrini con studio in via Gabrio Serbelloni, n. 13, Milano, tel. 02 72080430, il quale eserciterà i diritti di voto ed amministrativi inerenti alle partecipazioni in sequestro, sentiti gli interessati e tenuto conto dell'interesse sociale, in ogni caso con i poteri e i doveri dettati dagli artt. 521, 522 e 560 cpc;

incarica la cancelleria per la comunicazione alle parti e al custode designato.

Si comunichi.

Milano, 23 settembre 2017.

Il Giudice
- *Marianna Galioto* -